



Sindacato Autonomo

FEDIR

Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici

Già Sezione di FEDIRETS

Segreteria Nazionale



Prot. 626

Roma, 14 settembre 2026

Alla cortese attenzione
della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Interno
On. Dott.ssa Vanda Ferro
segreteria.ferro@pec.interno.it

All'Albo Nazionale Segretari comunali e provinciali
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti urgenti sull'applicazione dell'art. 2 del d.l. 144/2026

Questa Organizzazione sindacale ha più volte evidenziato, anche in sede di contrattazione collettiva, la necessità di rivedere le fasce professionali dei segretari comunali e l'attuale sistema di progressione di carriera.

Per tale ragione, FEDIR accoglie con favore l'art. 2 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dall'8 agosto 2026, che consente ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera di assumere la titolarità di sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta. La disposizione attribuisce inoltre, per il periodo di titolarità, il trattamento economico previsto per la classe della sede assegnata.

La norma risponde a un'esigenza ormai strutturale dei piccoli Comuni, nei quali la gestione associata della segreteria costituisce spesso l'unico strumento per garantire la presenza del segretario e sostenere i relativi costi. Tale esigenza è stata aggravata dal criterio della "sommatoria" previsto dal decreto 21 ottobre 2020, che ha progressivamente ridotto le possibilità di gestione associata nelle sedi minori, pur favorendo tuttavia le progressioni di carriera anche in aree geografiche caratterizzate da realtà territoriali ridotte e favorendo la permanenza di professionalità e competenze presso quei territori.

L'art. 2 del D.L. n. 144/2026 rappresenta, pertanto, una risposta organica a una situazione finora affrontata mediante disposizioni derogatorie, temporanee e reiterate. La nuova disciplina si pone in continuità con gli interventi già previsti dall'art. 12-bis del D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022, e dall'art. 18-quater del D.L. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024.

Eppure, nonostante l'entrata in vigore della nuova disposizione, risulta che alcuni Albi regionali intendano continuare a fare riferimento alle previgenti discipline derogatorie, determinando un quadro applicativo incerto e potenzialmente discordante sul territorio nazionale.

È quindi indispensabile un chiarimento ministeriale tempestivo e uniforme, con particolare riguardo:

- alle sedi già coperte da segretari di fascia C il cui incarico è prossimo alla scadenza;
- alle convenzioni in corso di costituzione, ricostituzione o modifica;
- alla sorte delle convenzioni già operative;
- al coordinamento tra l'art. 2 del D.L. n. 144/2026 e le precedenti disposizioni;



- agli effetti della nuova disciplina sulle progressioni di carriera e sull'accesso alle fasce superiori, anche alla luce dell'art. 14 del D.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 18-quater del D.L. n. 113/2024.

In particolare, non appare conforme alla nuova disciplina imporre la cessazione delle convenzioni esistenti al 31 dicembre 2026, obbligando gli enti a rinnovare le procedure mediante nuove deliberazioni consiliari, pubblicazioni e nomine. Una simile interpretazione introdurrebbe costi e discontinuità organizzative non necessari, in contrasto con i principi di economicità, continuità e funzionalità richiamati dalla stessa disposizione.

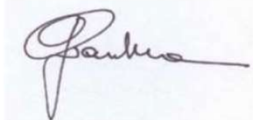
Tanto premesso, FEDIR chiede pertanto al Ministero dell'Interno di emanare, con la massima urgenza, indicazioni operative chiare e vincolanti, idonee a garantire:

1. l'immediata applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 144/2026;
2. la continuità degli incarichi e delle convenzioni in essere;
3. l'applicazione della nuova disciplina alle sedi prossime alla scadenza e alle convenzioni in corso di costituzione o modifica;
4. l'uniformità dell'azione degli Albi regionali;
5. l'assenza di soluzioni di continuità nella copertura delle sedi di segreteria.

Ogni diversa interpretazione rischierebbe di compromettere il funzionamento dei piccoli Comuni, proprio nei contesti nei quali la presenza stabile del segretario comunale è maggiormente necessaria.

Auspicio che il Ministero intervenga senza indugio, nelle more della più ampia ridefinizione delle fasce professionali e del sistema di carriera, da recepire — come più volte richiesto — nell'ambito del rinnovo del CCNL 2025-2027, invia distinti saluti.

II SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR
Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina



II SEGRETARIO GENERALE
FEDIR
Elisa Petrone

